# Chiarimenti del 13 Luglio 2022 dell'Agenzia delle Entrate in materia di Esterometro

A CURA DEL DOTT. FEDERICO SALVADORI



## Circolare Ade n. 26/E del 13.07.2022

- Con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle nuove regole da seguire per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), introdotte dalla legge di Bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.
- In particolare, la circolare fornisce sotto forma di risposte a quesiti importanti chiarimenti in materia di esterometro, dall'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'adempimento, alle regole di compilazione dei file da trasmettere e alla conservazione dei documenti.
- L'adempimento comunicativo dell''esterometro" è nato nel 2019, con l'introduzione della fattura elettronica e in pochi anni di vita ha subito già diverse evoluzioni. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'obbligo di trasmissione riguarda i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**.
- > Sono esentate dall'obbligo, inoltre, le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**, nonché quelle, non superiori a **5.000 euro** per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente, ai fini IVA, in Italia.

## Ambito di applicazione

- Come chiarisce la circolare n. 26/E del 2022, la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ha ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i privati consumatori, in quest'ultimo caso, però, «solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento».
- Ciò in quanto l'obiettivo dell'adempimento "esterometro" non è più il semplice controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma il monitoraggio di tutte quelle transazioni in cui una delle parti è "estero".
- Altro importante chiarimento contenuto nella circolare riguarda la rilevanza ai fini IVA in Italia delle operazioni da comunicare. In particolare, ai fini dell'adempimento in esame:
  - □ rileva solo la circostanza che la controparte sia un soggetto non stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  - non rileva il fatto che l'operazione sia o meno territoriale ai fini IVA, in Italia.
- A differenza, dunque, dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT previsto a carico dei soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi "generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri l'invio dei dati in esame non è influenzato dalla rilevanza IVA o meno delle operazioni poste in essere, avendo ad oggetto tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
- Questa regola va letta, però, considerando le ultime novità introdotte dall'art. 12, D.L. n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni), il quale ha escluso dal campo di applicazione dell'esterometro gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.p.r. n. 633/1972) se di importo non superiore a 5.000 euro.

## Ambito di applicazione

- L'obbligo di compilazione dell'esterometro è esteso anche ai soggetti in **regime forfetario** (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) e a coloro che aderiscono al regime ex L. 398/91 per gli **enti non commerciali**.
- > Tra questi soggetti, stante l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 ex D.L. n. 36/2022, l'esterometro è dovuto solo da parte di coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2024, invece, l'obbligo riguarderà anche i restanti soggetti.
- Viene precisato, inoltre, che sono inclusi nell'obbligo anche gli enti del terzo settore e che, per la generalità degli enti non commerciali, la comunicazione concerne le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.

## Come compilare il file XML

- Le nuove regole di trasmissione prevedono che, a decorrere dal 1º luglio 2022, le informazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere vengono trasmesse esclusivamente tramite Sdl (Sistema di Interscambio) e nel formato del file fattura elettronica.
- Per ogni operazione, dunque, deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio un **file xml** conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021. Su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
- Conseguentemente, ai fini dell'esterometro, sarà necessario compilare un documento che sia coincidente a quello della fatturazione elettronica via Sdl, per i campi obbligatori, come nel caso della "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione", fatta salva la possibilità di valorizzare in via semplificativa il campo relativo alla descrizione con la parola "BENI" e/o "SERVIZI" rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa o ricevuta.

## Come compilare il file XML

#### > Fatturazione attiva verso soggetti non stabiliti in Italia:

L'art. 1, co. 3 del D.Lgs. n. 127/15 non prevede obbligo di emissione (o ricezione) della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. La fattura elettronica, in questi casi, è obbligatoria dal 1° luglio 2022, tenendo presente che la controparte continuerà a pretendere la fattura cartacea. Unica eccezione riguarda l'interscambio con la **Repubblica di San Marino**, in quanto in questo caso la fattura elettronica è riconosciuta ufficialmente da entrambi i Paesi.

#### > Fatturazione passiva da parte di soggetti non stabiliti in Italia:

A partire dal 1° luglio 2022 per le fatture passive vi è la necessità di predisporre un documento elettronico con codice **TD17** per i servizi resi da soggetti UE/extra-UE o **TD18** per gli acquisti intracomunitari di beni o **TD19** per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Questo al fine di comunicare i dati-esterometro nei termini previsti. Tuttavia, nulla vieta di continuare anche ad operare in modalità analogica, stampando le fatture estere ed integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea. Sul punto vedasi la guida dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica (versione 4 febbraio), la quale conferma che non vi è obbligo di integrazione elettronica delle fatture in caso di reverse charge interno.

## Quando trasmettere i dati

- Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n 127/2015, dal 1° luglio 2022 la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è effettuata con termini differenziati per le operazioni attive e passive. In particolare:
  - □ nel caso di <u>operazioni svolte</u> nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  - □ nel caso di <u>operazioni ricevute</u> da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro il **quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
- Non vi è, dunque, un termine unico, fisso, ma "mobile", legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.
- La trasmissione dei dati delle operazioni passive nell'ambito dell'esterometro consente, tra l'altro, di assolvere agli obblighi di autofatturazione di cui all'articolo 17, comma 2 del DPR 633/72.
- In linea generale, il momento in cui si trasmettono i dati avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento. Restano, dunque, autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell'imposta. Ne consegue che, in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive, in termini generali, non è configurabile anche il tardivo assolvimento dell'IVA mediante integrazione del documento ricevuto o emissione di autofattura.

## Quando trasmettere i dati

> Nella seguente tabella vengono riepilogate le tempistiche che devono essere rispettate per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

Tipologia operazione	Scadenza trasmissione Xml
Cessioni intracomunitarie di beni	Entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE	Entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
Cessioni di beni a soggetti extra-UE	Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione
Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi extra-UE	Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione
Acquisti interni di beni mobili da fornitore extra-UE	TD19 entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
Acquisti interni di beni mobili da fornitore UE	TD19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
Acquisti intracomunitari di beni	TD18 entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
Acquisti servizi generici da fornitore extra-UE	TD17 entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
Acquisti servizi generici da fornitore UE	TD17 entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura
Altri acquisti (i.e. acquisto immobili o servizi speciali)	TD17 o TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni

### Conservazione

- Ulteriori precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate riguardano la conservazione dei documenti trasmessi via SdI ai fini dell'esterometro. Più nel dettaglio:
  - □ Se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, ciò assolve all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 3-bis del d.lgs. n. 127 del 2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA.
  - Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l'obbligo dell'esterometro resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, ovvero l'utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXXX" e codice paese del cessionario/committente diverso da IT. In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA e dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.
  - Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l'autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici, vi è obbligo di conservazione elettronica, la quale diventa meramente facoltativa in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI. L'integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica). Usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.

## Regime sanzionatorio

- > L'art. 1 co. 1104 della Legge n. 178/20 ha modificato il regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2022.
- L'art. 11, co. 2-quater del D.Lgs. n. 471/97 è novellato, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a **2 euro** per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente e modificando il limite massimo.
- Il nuovo importo massimo della sanzione è pari a **400 euro** su base mensile, riducibili alla metà (entro il nuovo limite massimo di **200 euro** per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è avvenuta entro i **15 giorni successivi** ai termini previsti.

# I professionisti di STS NETWORK



#### **DOTT. FABIO GIOMMONI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

fgiommoni@stsnetwork.it



#### **DOTT. MATTEO BUSICO**

Dottore commercialista, Revisore Legale mbusico@stsnetwork.it



#### **DOTT. SSA ALESSIA PAPINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

apapini@stsnetwork.it



#### DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale ffacchini@stsnetwork.it



#### **DOTT. FEDERICO SALVADORI**

Dottore commercialista e Revisore Legale <a href="mailto:fsalvadori@stsnetwork.it">fsalvadori@stsnetwork.it</a>



#### **DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI**

Dottore commercialista e Revisore Legale agambacciani@stsnetwork.it



## **CONTATTI**

#### **PISA - SEDE**

- +39 050 970628 info@stsnetwork.it

#### **PISTOIA**

- ⊙ Via E. Fermi, 93

#### **LUCCA**

- +39 0583 050260 info@stsnetwork.it

#### **EMPOLI**

- +39 0571 526275 info@stsnetwork.it

